



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ACQUALAGNA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Acqualagna e presso la residenza municipale;

TRA

il Comune di Acqualagna, rappresentato dal Responsabile del _____ il quale interviene in nome e per conto del Comune di Acqualagna cod. fisc. 00152230413

E

il Signor _____ nella sua qualità di legale rappresentante della _____
si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione d'uso e gestione del Bocciodromo, comunale posto in via Candigliano ad Acqualagna, con le relative pertinenze, attrezzature e installazioni comprendente una struttura coperta con quattro piste omologate F.I.B. (Federazione Italiana Bocce) per il gioco delle bocce, annessi spogliatoi e servizi, un bar a servizio dell'impianto, un locale uso ufficio/attività ricreative, un locale tecnico ad uso ripostiglio

ART. 2 – DURATA

L'affidamento della gestione decorrerà dalla stipula della convenzione ed avrà durata biennale e potrà essere prorogata per anni uno.

La convenzione potrà essere inoltre prorogata ai sensi dell'art. 106/11 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 SCOPO

Lo scopo della concessione strumentale consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative, secondo un modello gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:

a) promuovere la pratica delle bocce con finalità sportive, sociali e aggregative;

- b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- d) ottenere una conduzione economica dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico dell'Amministrazione e degli utenti;
- e) salvaguardare e implementare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune di Acqualagna e le attività di altre associazioni;
- g) improntare l'uso dell'impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell'impianto;

Art.4 – MODALITA' DI GESTIONE

L'Associazione si obbliga ad osservare le seguenti condizioni:

- garantire una gestione articolata sull'intera giornata – dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – sette giorni su sette;
- garantire con proprio personale la conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, pulire, custodire e conservare l'impianto, sia nella aree interne che esterne, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. L'Associazione è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza
- assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria della struttura e per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia e ogni altro genere di utenza);
- consentire l'adesione alla Società, e quindi l'accesso all'impianto, a tutti coloro che lo richiedano, ovviamente secondo la procedura stabilita nel proprio Statuto;
- fornire gratuitamente l'impianto per tutte le attività che l'Istituto Comprensivo Statale "E. Mattei" di Acqualagna eventualmente organizzerà sia in orario scolastico sia extrascolastico come ampliamento dell'offerta formativa;
- il Comune di Acqualagna si riserva la facoltà di utilizzare gli spazi dell'impianto gratuitamente per iniziative patrocinate dallo stesso Comune, dandone preavviso alla società almeno 5 giorni prima dell'evento;
- la società dovrà presentare al Comune, entro la fine del mese di Gennaio, un rendiconto finanziario relativo all'anno precedente;

-la società provvederà al servizio di taglio e pulizia delle aree indicate nel mappale allegato alla presente convenzione in modo che l'area indicata sia decorosa e pulita, in un numero minimo di 6 sfalci annuali, e in ogni caso ogni qual volta vi sia necessità;

- fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore ai sensi della normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) che dovrà essere messo a disposizione a favore delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto;

Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del Gestore che delle associazioni che utilizzano l'impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;

- gestione del Servizio Bar ad uso esclusivo dei tesserati della Federazione Italiana Bocce. Gli incassi del bar sono di spettanza dell'associazione e che si fa carico di ogni spesa relativa al suo funzionamento

-Assolvimento di ogni eventuale adempimento ed autorizzazione da ottenere dagli enti preposti per la pratica sportiva del gioco delle bocce

-Destinazione dell'impianto a fini sportivi, sociali, di propaganda e diffusione delle attività del gioco delle bocce per il quale è stato realizzato. L'associazione si impegna ad utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto della presente Convenzione, ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso;

-la società esonera espressamente il Comune di Acqualagna da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potrebbero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto e si impegna ad esibire la polizza assicurativa di copertura del rischio e pagarne il relativo premio (Polizza RCT importo massimale € 1.000.000,00 e Polizza copertura del fabbricato € 1.000.000,00)

-Garantire la pulizia della struttura;

-Garantire controllo ed assistenza giornaliera delle piste negli orari di apertura;

-assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nella vigilanza, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;

-assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire al Comune le spese per danni prodotti dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, previa autorizzazione del Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica. La responsabilità dell'affidatario dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune;

-provvedere all'installazione e nominare un responsabile di una cassetta del pronto soccorso che, sempre presente all'interno dell'impianto, deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere sempre i materiali di cui all'art. 45 D.Lgs. 81/08 e dotarsi di un defibrillatore secondo le normative vigenti;

-comunicare tempestivamente al Comune ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività;

-presentare adeguata polizza assicurativa RC inerente l'attività oggetto della gestione;

-rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in particolare dovrà dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione e redigere i necessari documenti di valutazione del rischio e piano di emergenza. Il concessionario dovrà formare e qualificare apposito personale ai sensi della vigente normativa. Dovrà inoltre informare gli uffici comunali coi nominativi dei preposti e i corsi effettuati dagli stessi;

-richiedere e ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.

L'Associazione si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione;

L'Associazione si impegna ad assumere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tutte quelle iniziative atte alla divulgazione dello sport tra i cittadini.

Il gestore dovrà produrre un registro annuale con tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati durante l'anno.

Il Comune, a mezzo di proprio personale può, in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni degli impianti sportivi per verificare che sia disposto ed organizzato un corretto e regolare uso degli impianti e delle attrezzature, nonché effettuare sopralluoghi di carattere tecnico - manutentivo o gestionale - amministrativo al complesso sportivo in genere.

L'Associazione avrà diritto:

- a) ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi;
- b) alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari e dal bar.

Tutte le spese di gestione dell'impianto, riscaldamento, manutenzione ordinaria dei campi di bocce ecc., sono a completo carico della società.

Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria;

Art.5 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO

E' consentita la gestione di un punto bar-ristoro all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'impianto durante l'orario di apertura.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge.

L'autorizzazione amministrativa alla gestione del bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

Si conviene, inoltre, che:

- i prezzi praticati al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande non dovranno in alcun caso essere superiori a quelli praticati dai pubblici esercizi di città;
- il listino dei prezzi in vigore dovrà essere esposto in luogo ben visibile;
- l'ingresso e la permanenza nell'impianto non comporta alcun obbligo di consumazione;
- dovranno essere rispettate tutte le norme igieniche vigenti.

Il periodo e gli orari di apertura e chiusura, validi per i giorni festivi e feriali del punto di somministrazione di alimenti e bevande saranno coincidenti con periodo e gli orari di funzionamento dell'impianto e saranno stabiliti, ai sensi della normativa vigente ed in accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario è responsabile per ogni trasgressione in merito, così come è responsabile per ogni eventuale danno a persone derivante dall'esercizio del punto di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 – CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune si impegna a corrispondere alla società Bocciofila un corrispettivo annuo di euro (al netto d'IVA e dietro presentazione di regolare fattura), da erogarsi con le seguenti modalità:

-€ entro la fine del mese di settembre

€ entro la fine del mese di gennaio a seguito di presentazione di idoneo rendiconto della gestione;

Ulteriori contributi potranno essere concessi dal Comune alla società per le attività particolari quali gare a carattere nazionale, regionale o provinciale, che sarà determinato di volta in volta e dietro presentazione di formale richiesta.

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre il corrispettivo qualora la società non dovesse adempiere adeguatamente agli impegni assunti, con la presente convenzione.

L'Associazione è tenuta a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro);
- b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive dell'Associazione.

I documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 7 – RISOLUZIONE

Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni contenute nel presente atto, che a tale riguardo si considerano tutte essenziali, comporterà ipso facto la risoluzione della convenzione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto in parola, con la riserva di ogni più ampio risarcimento di danni.

ART. 8 - DECADENZA E REVOCA

L'affidamento in gestione potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

L'affidamento potrà essere, altresì, revocato qualora si verifici lo scioglimento dell'Associazione sportiva o comunque si verificino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

La revoca dell'affidamento non dà diritto ad indennizzi di sorta. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte dell'affidataria, delle presenti norme che a tale riguardo si ritengono

Art. 9 – SPESE

Tutte le spese immediate e future inerenti il presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico della società.

Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili, restando sempre e comunque esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare dalla presente concessione.

ART. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati e peraltro comunque connessi all'esercizio del presente affidamento in gestione, è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico dell'Associazione affidataria, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Associazione affidataria è direttamente responsabile dell'uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune.

L'Associazione affidataria è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

L'Associazione affidataria si obbliga a stipulare tempestivamente e mantenere per tutta la durata della convenzione, assicurazione con primaria compagnia per eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti dell'impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture.

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Acqualagna ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003 e dell'art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) – Codice in materia di protezione dei dati personali, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il comune di Acqualagna e la società affidataria, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

In caso di controversia tra il Comune di Acqualagna e l'Associazione concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Acqualagna e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Urbino.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA